

NORME GENERALI DI CONTRATTO

Art 1

Il passeggero è obbligato a salire in vettura munito di idoneo documento di viaggio da acquistarsi presso i punti di vendita autorizzati.

Nelle ore di punta (dalle 7.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 14.00) e per le corse scolastiche:

La salita dovrà avvenire dalla porta anteriore per gli utenti muniti di abbonamento e dalla porta anteriore o posteriore per gli utenti muniti di biglietto da obliterare.

Nelle ore di morbida (da inizio servizio alle 7.00; dalle 8.30 alle 12.30; dalle 14.00 a fine servizio):

La salita dovrà avvenire esclusivamente dalla porta anteriore; gli utenti dovranno sempre esibire al conducente un valido titolo di viaggio.

La discesa dal mezzo dovrà avvenire sempre dalla porta centrale.

Art. 2

Il passeggero, appena salito a bordo, deve provvedere a convalidare il biglietto nelle apposite obliteratrici. Eventuali guasti alle stesse, che non permettono la validazione dei titoli di viaggio, devono essere tempestivamente segnalate al conducente.

Inoltre, per facilitare la salita degli utenti e permettere l'obliterazione dei titoli di viaggio, devono essere lasciate libere le zone in corrispondenza delle porte di accesso.

Art. 3

I biglietti, gli abbonamenti o qualsiasi altro documento di viaggio devono essere presentati, a richiesta, al personale di servizio incaricato del controllo, oltre che al conducente come previsto all'art. 1.

Art. 4

Il passeggero, munito di biglietto o abbonamento, ha facoltà di far viaggiare gratuitamente un bambino di altezza inferiore ad un metro. Il passeggero che accompagna più di un bambino, sempre di altezza inferiore al metro, deve acquistare un biglietto ogni due bambini.

Art. 4.bis

E' concesso il trasporto gratuito di un passeggino per bambino. Per motivi di sicurezza il passeggino a bordo degli autobus deve restare obbligatoriamente chiuso e sistemato in modo da non recare danno agli altri utenti del mezzo pubblico.

Art. 5

E' consentito il trasporto di valigie o pacchi, aventi caratteristiche di bagaglio personale, purchè non contengano materie pericolose, maleodoranti, che possano insudiciare o comunque, per la loro natura o confezionatura, procurare fastidio agli altri passeggeri. I pacchi o bagagli devono essere depositati in punti ove non ostacolino il passaggio degli utenti. Il trasporto di essi potrà essere rifiutato quando la vettura sia molto affollata.

I colli o bagagli non possono superare la dimensione di cm. 80x15x25.

Art. 6

I colli di piccola dimensione e quelli che non superino le dimensioni di 50x30x25, saranno esenti dal pagamento del biglietto, mentre, per ognuno di essi che superi una delle dimensioni precedentemente indicate, il passeggero è tenuto al pagamento del titolo di viaggio per ogni collo al seguito.

Art. 7

In via eccezionale possono essere ammessi al trasporto, sempre che l'affollamento delle vetture lo consenta, colli speciali come sci, strumenti musicali, canne da pesca, tubi da disegno o altri colli assimilabili ai precedenti per ingombro, forma e dimensioni.

Art. 8

L'Azienda declina ogni responsabilità per gli oggetti che venissero smarriti a bordo dei mezzi aziendali.

Art. 9

Il passeggero può trasportare con sé, previo acquisto del titolo di viaggio, i cani muniti di museruola e tenuti al guinzaglio se di taglia media, grande o di indole mordace.

Viaggiano gratuitamente i cani guida che accompagnino passeggeri non vedenti muniti di regolare tessera di riconoscimento, i cani di piccola taglia, nonché i gatti e piccoli animali da affezione trasportati negli appositi contenitori e tenuti in modo da non recare disturbo agli altri viaggiatori.

Non è ammesso il trasporto di qualsiasi altro animale non previsto dalle presenti norme.

Art. 10

I passeggeri, durante il trasporto nonché durante le operazioni preparatorie ed accessorie allo stesso, sono tenuti all'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza.

Gli utenti che abbiano subito danni alla persona e/o alle cose, sono tenuti a denunciare tempestivamente l'accaduto al personale di servizio.

Art. 11

E' consentito:

- parlare al conducente solo per comunicazioni inerenti al servizio o anomalie sullo stesso.

E' vietato:

- fumare in vettura (art. 7 della legge 11/11/1974 n° 584 e successive modifiche);
- chiedere al conducente di salire o scendere dal veicolo in luogo diverso da quello stabilito come fermata;
- sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi;
- cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente e molesto tale da arrecare disagio o disturbo agli altri passeggeri;
- salire in vettura in stato di ebbrezza o in condizioni fisiche o psichiche tali da non consentire il corretto utilizzo del servizio o arrecare danno a sé o ad altri;
- rimuovere, manomettere, guastare o comunque insudiciare parti o apparecchiature dei mezzi in servizio;
- esercitare all'interno delle vetture attività pubblicitarie o commerciali anche se a scopo benefico, senza consenso dell'Azienda che esercisce il servizio.

Fatte salve le eventuali conseguenze di legge, possono essere esclusi dal trasporto ed allontanati, senza diritto ad alcun risarcimento, tutti coloro che non prestassero ascolto alle osservazioni ed agli inviti del personale di servizio tendenti a far rispettare le presenti norme.

L'Azienda si riserva di denunciare all'Autorità competente i responsabili di eventuali danneggiamenti ai mezzi aziendali e di procedere al recupero dei danni subiti.

In caso di difficoltà, da parte del personale aziendale, ad esigere il rispetto delle norme sopracitate, potrà essere richiesto l'ausilio delle Forze dell'Ordine.

ART. 12

I viaggiatori sono tenuti a cedere il posto a sedere ai mutilati ed invalidi per i quali sono riservati i relativi posti in autobus (art.27 legge 30/3/71 n° 118), nonché favorire gli anziani, le donne con bambini ed in stato di gravidanza.

Art. 13

I passeggeri, non in grado di presentare valido documento di viaggio al momento del controllo, saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art 20 della L.R. 4/1/2000 n° 1. Tale sanzione si applica anche al passeggero che sia sprovvisto di titolo di viaggio debitamente convalidato relativamente alle cose o animali trasportati.

Art. 14

Il passeggero cui venga elevata sanzione amministrativa per irregolarità del titolo di viaggio, è tenuto a fornire le proprie generalità e valido documento di identità personale agli addetti deputati al controllo, i quali operano in qualità di "Pubblici Ufficiali" ai sensi dell'art. 357 del C.P.

Il passeggero privo di documento dal quale sia possibile rilevare le generalità, potrà essere fatto scendere dalla vettura dal personale di servizio.

Art.15

La sorveglianza del servizio di trasporto pubblico della Conurbazione è di competenza del Comune di Novara.

Art. 16

Gli orari esposti al pubblico e quelli indicati nelle pubblicazioni aziendali sono pertanto approvati dall'Ente di cui al precedente art. 15.

L'Azienda potrà variare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i predetti orari dandone adeguata e tempestiva informazione agli utenti mediante avvisi esposti sulle fermate delle linee interessate alle variazioni.

Art. 17

Qualsiasi reclamo o contestazione sul servizio potrà essere inviato alla Direzione della SUN S.p.A. sede legale di Via P. Generali 25, Novara

Art. 18

L'Azienda declina ogni responsabilità per mancate coincidenze, ritardi e inconvenienti al servizio che possano causare disagi ai trasportati per cause non dipendenti dalla volontà dell'Azienda stessa o per deviazioni improvvise ed impreviste di percorso, quando queste siano determinate da causa di forza maggiore.

Art. 19

L'Azienda si riserva ogni azione in sede civile e penale per assicurare il corretto andamento del servizio e salvaguardare il patrimonio aziendale.

Le presenti Norme Generali di Contratto, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda in data 13 dicembre 2012, trovano applicazione in osservanza della L.R. 4/1/2000 n° 1 per quanto da essa non direttamente disciplinato.